

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	307
Data del provvedimento	29-05-2025
Oggetto	Assistenza
Contenuto	PROCEDURA APERTA PNRR M.5, C.2 - I.1.1. - LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.2. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ PER LA SDS PISTOIESE. CUP E94H22000180006 - CUI - S90048490479202300004 - CIG B4CA669E77. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità contabile	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	26	schema contratto
B	9	nomina trattamento dati

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Contratto
Contenuto	PROCEDURA APERTA PNRR M.5, C.2 - I.1.1. - LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.2. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ PER LA SDS PISTOIESE. CUP E94H22000180006 - CUI - S90048490479202300004 - CIG B4CA669E77. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	26	SCHEMA CONTRATTO APPALTO PNRR 1.1.2
B	9	Nomina trattamento dati

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;

con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 283 del 02/05/2023 la nomina della dott.ssa Silvia Mantero quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 15 maggio 2023;

Dato atto che:

- con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 23 del 21/12/2020 è stato approvato il nuovo schema di convenzione adeguato alle nuove previsioni normative e revisionante l'importo della controprestazione per i servizi resi dalla SUA;
- in data 13/01/2021 è stata sottoscritta la convenzione modificata come da Deliberazione n. 23/2020 sopra richiamata;

Richiamate le precedenti proprie determinazioni:

- n. 833 del 10/12/2024 con la quale veniva attivata la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l'individuazione di un contraente per l'appalto del servizio di potenziamento della rete integrata

dei servizi legati alla domiciliarità a valere sul finanziamento PNRR - MISSIONE 5 - C2 - Sub Investimento 1.1.2. CUP E94H22000180006

Viste le seguenti Determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia relative alla procedura di cui trattasi:

- la Determinazione n. 1298 del 12/12/2024 di approvazione degli atti di gara e indizione della procedura;
- la Determinazione n. 24 del 14/01/2025 di approvazione dei verbali di gara, di ammissione ed esclusione dei concorrenti;
- la Determinazione n. 172 del 19/02/2025 di nomina della commissione giudicatrice ex art. 93 D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- la Determinazione n. 333 del 11/04/2025 di approvazione verbale di gara e aggiudicazione;

Vista inoltre la necessità di costituire il Gruppo di Lavoro incaricato della gestione, monitoraggio e verifica dell'esecuzione del contratto con valore anche ai fini del Regolamento per gli incentivi di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm., approvato con Deliberazione dell'Assemblea 20/2023;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di prendere atto della aggiudicazione dichiarata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia con determinazione n. 333 del 11/04/2025 dell' appalto del servizio di potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità a valere sul finanziamento PNRR - MISSIONE 5 - C2 - Sub Investimento 1.1.2. CUP E94H22000180006 a favore RTI costituendo METROPOLI con sede legale in Firenze (FI), CAP 50136 Via Aretina 265, C.F. e P.I. 05339120486 (Mandataria), ARCA cooperativa sociale, con sede legale in Firenze (FI), CAP 50136 Via Aretina 265, C.F. e P.I. 03382330482 (Consortziata esecutrice) , GIRASOLE con sede legale in Firenze (FI), CAP 50127 Via O. da Pordenone, C.F. e P.I. 04991520489, punteggio offerta tecnica: 67,25/80 punteggio offerta economica: 18/20, punteggio totale 85,25/100, importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.147.016,58 ;
2. di definire il relativo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che gli stessi saranno stipulati mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
3. di definire il relativo schema della nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;

4. di informare che il è CIG B4CA669E77 (id Appalto 6bac89fc-7f6d-49fe-9f75-e644f7a2c72e);
5. di informare che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, verranno acquisiti i codici IBAN su cui verranno effettuati tutti i pagamenti a favore dei soggetti appaltatori;
6. che la spesa per l'acquisizione dei servizi previsti nell'appalto (importo totale offerto al netto dell'IVA Euro 1.147.016,58) trovi copertura a valere sul finanziamento PNRR - MISSIONE 5 - C2 - Sub Investimento 1.1.2. CUP E94H22000180006;
7. di dare atto della necessità di dare avvio all'esecuzione del contratto, anche in assenza di stipula di contratto, dal 1° giugno 2025 in quanto la mancata esecuzione immediata del servizio determina il rischio di perdita di finanziamenti dell'Unione europea;
8. di costituire il gruppo di lavoro per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, individuando, a tal fine, il personale di seguito indicato:
 - Responsabile del procedimento: Eleonora Gori
 - Direttore dell'esecuzione: Elena Renzetti
 - Collaboratori amministrativi: Filippo Vannucchi e Irene Ranieri
9. di stabilire che la costituzione del gruppo di lavoro di cui al punto 8. abbia valore anche ai fini del Regolamento per gli incentivi di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm., approvato con Deliberazione dell'Assemblea 20/2023;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
11. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

F.to IL DIRETTORE
(Silvia Mantero)

ACCORDO

Per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

la Società della Salute Pistoiese, nella persona della Direttrice Dott.ssa Silvia Mantero, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al Decreto del Presidente della Società della Salute Pistoiese n.283 del 02/05/2023, codice fiscale MNTSLV76S48G713V, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Pistoia, Viale G. Matteotti n. 19, Partita IVA/codice fiscale 90048490479, di seguito anche come "SDS",

E

_____ con sede in _____, C.F./ P.I. _____ nella persona di _____ nata a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso _____ di seguito denominato anche come "Responsabile" o "Associazione" o "ente," , congiuntamente anche come le "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la SDS ha affidato a _____, le prestazioni relative al servizio a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - C2 - Sub-investimento 1.1.2 - "autonomia degli anziani non autosufficienti, azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani" - Finanziato dall'unione Europea - Next generation Eu - CUP: E94H22000180006
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato a _____ (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") le prestazioni relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - C2 - Sub-investimento 1.1.2 - "autonomia degli anziani non autosufficienti,

- azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani” - Finanziato Dall'unione Europea - Next Generation Eu - CUP: E94H22000180006, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Società della Salute P.se;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
 - con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

la Società della Salute P.se, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), Responsabile Del Trattamento Dei Dati Personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la SDS P.se e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle prestazioni relative all’appalto del servizio di potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità per la SDS Pistoiese, CIG B4CA669E77.

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr) - Missione 5 – Componente 2 - Sottocomponente 1 Investimento 1.1 - Sub-Investimento 1.1.2 – “Autonomia degli anziani non autosufficienti, azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani” - Finanziato Dall'unione Europea - Next Generation Eu - CUP: E94H22000180006 affidati dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui è Titolare la Società.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono utenti dei servizi sociali e loro familiari nell'ambito del servizio a valere sul Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr) - Missione 5 - Componente 2 - Sottocomponente 1 Investimento 1.1 - Sub-Investimento 1.1.2 - "Autonomia degli anziani non autosufficienti, azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani" - Finanziato Dall'unione Europea - Next Generation Eu - CUP: E94H22000180006

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

Se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà

esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina ha validità a decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le

informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub - Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i

rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dal contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. - specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e

secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;

- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;

- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32

- 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub - Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le "Clausole Contrattuali Standard europee", ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub - Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle "Clausole Contrattuali Standard europee", in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub - Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub - Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in

atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 - Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub - Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Pistoia, il _____.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del Dlgs. 82/2005.

Direttrice della Società della Salute Pistoiese:



Legale Rappresentante :



REP.

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ PER LA SDS PISTOIESE, CUI:S90048490479202300004, CIG B4CA669E77.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.2 - "AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: E94H22000180006

TRA

- la Direttrice Silvia Mantero nata a Pistoia il 08/11/1976, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Società della Salute Pistoiese (da ora in poi Sds P.se) (P.I. 90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore

E

- _____ nato/a a _____ il _____ non in proprio, ma in nome e per conto di RTI _____ con sede legale _____ P.IVA _____ e C.F. _____ (di seguito collaboratore o soggetto collaboratore).



VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, il quale ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la Misura di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 - Investimenti 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede al Sub-investimento 1.1.2 una attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e



di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022;

- il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu;

- l'Avviso 1/2022 che intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini e ha individuato come destinatari gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e i Comuni singoli come soggetti attuatori;

DATO ATTO

- che la Società della Salute Pistoiese ha presentato domanda di ammissione al finanziamento, in risposta all'avviso sopracitato;



- che con Decreto n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti sociali territoriali ammessi al finanziamento nazionale che è suddiviso in sette sub-investimenti/linee di attività e tutti i progetti presentati dalla Società della Salute Pistoiese sono stati ammessi e fra questi il progetto relativo alla prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;

RICHIAMATI

- Il provvedimento a contrarre n. 833 del 10.12.2024 con il quale si dava avvio, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, ad una procedura ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e i. per l'individuazione di un contraente per l'esecuzione del servizio di potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità a valere sul finanziamento Pnrr M5 C2 Sub Investimento 1.1.2 CUP E94H22000180006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023) per un importo a base di gara al netto Iva di € 1.149.908,65.

- La stessa determinazione n. 833 del 10.12.2024 con la quale si provvedeva alla definizione del Capitolato prestazionale e descrittivo, della relazione tecnico-illustrativa, e dei modelli per la dichiarazione dei requisiti di capacità

tecnica, per la dichiarazione risorse umane impiegate, monte ore e dettaglio;

- la determinazione dirigenziale n. 1298 del 12/12/2024 con la quale il Responsabile dell'Area Programmazione e Servizi finanziari della Provincia di Pistoia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA) per conto della Società della Salute Pistoiese come da Delibera dell'Assemblea dei Soci n.23 del 21/12/2020, ha dato avvio alla procedura;

- la determinazione dirigenziale n. 24 del 14/01/2025 con cui la SUA ha provveduto all'approvazione del verbale di gara e all'ammissione dei concorrenti alla procedura;

- la determinazione dirigenziale n. 172 del 19/02/2025 con la quale la Stazione Unica Appaltante (SUA) ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice ex art.93 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e i.;

- la determinazione dirigenziale n. 333 del 11/04/2025 con la quale la Stazione Unica Appaltante (SUA) ha approvato il verbale e ha dichiarato l'aggiudicazione efficace a favore della RTI composto da:

- CONSORZIO METROPOLI con sede legale in Firenze (FI), CAP 50136 Via Aretina 265, C.F. e P.I. 05339120486 (Mandataria);

- GIRASOLE con sede legale in Firenze (FI), CAP 50127 Via O. da Pordenone, C.F. e P.I. 04991520489 (Mandante),

DATO ATTO CHE

Le cooperative esecutrici sono accreditate per il servizio di assistenza domiciliare, ai sensi dell'art.7 della L.R.T. 82/2009.

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO

quanto stabilito negli articoli che seguono

ART.1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Contratto si intende:

Per "impresa" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "ditta aggiudicataria" o "esecutore" o "operatore economico": il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario.

Per "stazione appaltante", "SA", "amministrazione", "Consorzio", "SDS" o "SDS Pistoiese" o "ente": la Società della Salute Pistoiese che affida l'esecuzione del servizio dettagliato nel presente Contratto.

Per "Contratto": il presente atto.

ART.2 - OGGETTO

Oggetto del presente contratto sono i servizi di "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità di cui al PNRR MISSIONE 5. COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 SUB- INVESTIMENTO 1.1.2".

Il presente contratto ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in



strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata di tipo domiciliare tale da consentire alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza.

Il presente Accordo si sostanzia nell'erogazione di servizi legati alla domiciliarità per anziani in carico ai servizi della Società della Salute Pistoiese e della Società della Salute Valdinievole presso il domicilio privato dei destinatari o presso gli appartamenti di proprietà pubblica riqualificati o in fase di riqualificazione.

ART. 3 - DURATA

Il presente accordo decorre dall'01/06/2025 e avrà durata fino al 31/03/2026 a valere sui fondi Pnrr Missione 5 Componente 2 Investimento 1.1.2- CUP E94H22000180006.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del servizio ammonta a € 1.147.016,58 IVA esclusa.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti di cui le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza:

- l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di

gara;

- il dettaglio orario presentato in sede di gara;

- il capitolato di appalto pubblicato dalla stazione
appaltante;

- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di
gara;

tutti parte integrante degli obblighi contrattuali ancorché
non materialmente uniti al medesimo.

ART. 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto stipulato con l'aggiudicatario potrà essere
modificato senza una nuova procedura di affidamento:

a) In caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire
alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla SDS
Pistoiese;

- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una
istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del
contratto tenuto conto del seguente parametro:

- incremento dell'indice ISTAT FOI. In ogni caso deve essere
dimostrato che il costo del servizio deve aver subito un
aumento superiore al 5% dell'importo complessivo e l'aumento
potrà operare solo nella misura dell'80% della variazione
stessa.



- rinnovo CCNL applicato che abbia determinato l'aumento del costo della manodopera.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto;

b) in caso di esercizio dell'opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità della presa in carico e del progetto personalizzato, motivi che producono entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm;

c) Nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la SDS P.se aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfi i requisiti stabiliti inizialmente nell'avviso di gara e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto;

d) Nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, per importi non superiori ad un quinto dell'importo contrattuale iniziale (IVA esclusa);

e) Ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettere a) e b) del D.

Lgs. 36/2023 e ss. mm.;

f) Inoltre, è fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 9, dell'art. 120, D. Lgs. 36/2023. In tal caso il fornitore del servizio non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore del servizio se non è stata approvata dal committente.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, compreso il rimborso delle spese di carburante degli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio.

L'importo orario è comprensivo della programmazione, delle riunioni aziendali e degli incontri con il personale della Società della Salute, della stesura delle relazioni e dei report.

L'appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e nel presente contratto che si ritengono livelli minimi di qualità del servizio.

L'appaltatore si impegna a garantire alla Società della Salute che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza confluito nel PIAO e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Società della Salute Pistoiese.

Ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68 GAI, è obbligo dell'appaltatore richiedere il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato per espletamento del servizio, anche di quello

sostitutivo temporaneamente, per verificare l'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minorenni.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Condizioni specifiche per appalto PNRR: l'esecutore del servizio è obbligato a collaborare con la Società della Salute Pistoiese e a rispettare tutte le indicazioni operative collegate a norme di legge o regolamentari o a circolari emanate a livello statale/europeo in merito ai finanziamenti PNRR.

L'esecutore si impegna a produrre al committente, entro sei

mesi dalla conclusione del contratto:

-la RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE maschile e femminile ex art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021, che devono trasmettere anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'inadempimento al suddetto obbligo contrattuale, ossia la mancata produzione della suddetta relazione di genere, comporterà:

- a) l'applicazione di penali, così come previsto dal comma 6, dell'art. 47, D.L. 77/2021, commisurate in base alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto
- b) l'impossibilità di partecipare sia in forma singola, sia in raggruppamento, per un periodo di tempo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o del PNC per effetto della segnalazione dell'inadempimento ad ANAC in forza del combinato disposto dell'art. 5, co. 4, DPCM 15 settembre 2021 e della Delibera ANAC del 16 marzo 2022.

L'operatore economico dovrà altresì impegnarsi a produrre al committente, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto (art. 47, 3-bis, D.L.77/2021):

- a) la DICHIARAZIONE che attesti il rispetto dell'obbligo di

cui all'art 17, L. 68/99, che consiste nella dichiarazione resa dal legale rappresentante con cui attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità [in combinato disposto con l'art. 80, co. 5, lett. i), D. Lgs. 50/2016];

b) e la relazione, trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, che illustri l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 e le eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La mancata consegna al Committente della suddetta relazione determinerà l'applicazione delle penali contrattuali di cui a comma 6, dell'art. 47, D.L. 77/2021, commisurate in base alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto e la segnalazione ad ANAC.

Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'impresa in un "rendiconto attività" che dovrà essere sottoposto all'approvazione del committente.

L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile previsti dal PNRR. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel

Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare

in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ART. 7 GARANZIE

Il RTI costituito tra CONSORZIO METROPOLI C.F. e P.I. 05339120486 e GIRASOLE con sede legale in Firenze (FI), CAP 50127 Via O. da Pordenone, C.F. e P.I. 04991520489 (Mandante), ha prodotto, a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva), polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____, in data _____ per l'importo di € _____ (_____) pari al _____ dell'importo contrattuale.

L'appaltatore si è assunto l'obbligo, come stabilito dall'art. 18 del Capitolato, di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute pistoiese, ed al suo personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicataria stessa e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal capitolato prestazionale.



CONSORZIO METROPOLI C.F. e P.I. 05339120486 (Mandataria) ha presentato polizza assicurativa n. _____emessa da _____, agenzia_____, che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato prestazionale, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro;
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 5.000.000,00 unico per sinistro;
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 8.000.000,00

GIRASOLE C.F. e P.I. 04991520489 (Mandante) ha presentato polizza assicurativa n. _____emessa da_____, agenzia_____, che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato prestazionale, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 5.000.000,00 unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 8.000.000,00

ART. 8 PENALI

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede ad applicare le penali, in misura pari a quanto previsto dall'art. 16 del capitolato che si si considera richiamato interamente.

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà applicare la penalità proporzionandola a tutti gli elementi riscontrati oppure decidere di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all'ente.

Il committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva,

senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo.

Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'appaltatore raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale, il committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento del danno.

ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto è _____ che sarà affiancato dai seguenti collaboratori amministrativi: _____

ART. 10 VERIFICHE DI CONFORMITÀ

In corso di contratto il committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

L'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.

Trattandosi di oggetto contrattuale che non consente la verifica per la totalità delle prestazioni contrattuali al

termine del contratto, il committente effettuerà controlli nel corso del periodo di vigenza contrattuale con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione.

Al termine del contratto, il committente rilascerà comunque il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.

Il verificatore della conformità è _____

ART. 11 CONTABILITÀ E PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono effettuati secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 25 del Capitolato.

ART. 12 CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti in vigore al momento dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavoratori.

ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.



Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

CONSORZIO METROPOLI C.F. e P.I. 05339120486 (Mandataria) ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

- IBAN -----

GIRASOLE C.F. e P.I. 04991520489 (Mandante) ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

- IBAN -----

Gli operatori economici comunicano, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

Per CONSORZIO METROPOLI C.F. e P.I. 05339120486 (Mandataria)

-

-

-



-

Per GIRASOLE C.F. e P.I. 04991520489 (Mandante):

-

-

-

-

La fatturazione elettronica dovrà riportare sempre i seguenti riferimenti:

- CUP: E94H22000180006;

- CIG: B4CA669E77

- Descrizione: PNRR Missione 5 Componente 2 Sub-Investimento

1.1.2. "Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU"-
Azione A

ART. 14 INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Società della Salute pistoiese, in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore, risultante dal DURC, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, trattiene dal mandato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 15 CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119

del Codice Appalti e deve essere autorizzato dall'Amministrazione committente come indicato all' Art.19 del Capitolato e come da indicazioni in sede di offerta.

ART. 16 RECESSO

La Società della Salute si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e in caso di sopravvenute esigenze di superiore interesse pubblico. Resta fermo il diritto dell'aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese; nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore (eseguibile con la Posta Elettronica Certificata o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

In caso l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute pistoiese richiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La Società della Salute pistoiese conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La Società della Salute pistoiese potrà, in qualsiasi momento,

richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. civ. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART. 18 INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal citato articolo comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 19 ANTIMAFIA

Le parti sono a conoscenza che l'informazione antimafia è stata richiesta in data _____ ed è stata chiusa con esito_____

ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Società della

Salute pistoiese la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 22 SPESE E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, che le assume a proprio carico senza diritto di rivalsa. Il presente atto ed i relativi allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 nonché nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di

riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati di cui vengono in possesso per effetto del presente appalto.

L'appaltatore si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

L'impresa, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'impresa accetta di essere nominata responsabile esterna del trattamento dei dati con separato atto.

ART. 24 CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena



conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del Dlgs. 82/2005.

Direttrice della Società della Salute Pistoiese:

Legale Rappresentante :_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 307 del 29-05-2025

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 29-05-2025 al 13-06-2025

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 29-05-2025**